

Aree Cinofile Temporanee

Sul territorio dell'ATC L'Aquila sono presenti le seguenti Aree Cinofile Temporanee:

1. San Giovanni
2. Montereale
3. Cascina
4. Cascina 2
5. Tornimparte
6. Casaline
7. Cavallari
8. Roio (solo cani da ferma)

REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLE AREE CINOFILE TEMPORANEE ISTITUITE NELL'A.T.C. "L'AQUILA"

Art. 1

L'area cinofila temporanea viene istituita dall'ATC ai sensi del co. 11 dell'art. 18 della L.R. n.10 del 28 gennaio 2004. E' notificata all'Amministrazione Provinciale come indicato all'articolo 4 del regolamento regionale n. 2/1996, così come modificato dal regolamento regionale n. 1/1999. Le aree cinofile temporanee dell'ATC "L'Aquila" sono finalizzate all'allenamento e all'addestramento dei cani da caccia e sono disciplinate dal presente regolamento.

Art. 2

I cani da seguita in addestramento possono essere portati in muta (per un massimo di sei soggetti), coppia o singoli. I cani da ferma per un massimo di tre.

Art. 3

L'attività d'addestramento e allenamento dei cani da caccia nelle aree cinofile temporanee disciplinate dal presente regolamento è consentito ai cacciatori iscritti e ammessi nella stagione venatoria all'ambito territoriale di caccia "L'Aquila", nel rispetto dei tempi e delle norme previste dal presente regolamento di gestione. Il canettiere o il proprietario è responsabile dei propri cani e li deve assistere costantemente; gli eventuali danni alle colture, agli animali e/o cose, causati dai cani condotti o dai conduttori, sono risarciti da questi ultimi. L'ATC "L'Aquila" è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale per i danni derivanti dall'attività d'addestramento e allenamento dei cani. Sarà revocata l'autorizzazione d'addestramento a coloro che lasciano incustoditi i propri cani nella zona.

Art. 4

L'attività d'addestramento e allenamento dei cani da caccia nelle aree cinofile temporanee è consentito agli aventi diritto di cui all'art. 4 in possesso dei seguenti documenti: - licenza convalidata di porto di fucile per uso caccia; - polizza assicurativa ex co. 1, lettera b), art. 19, L.R. 10/04; - attestato di versamento della quota di partecipazione all'ATC L'Aquila.

Art. 5

Nell'area cinofila possono essere effettuate gare o prove di lavoro cinofile, riconosciute dall'ENCI, su lepre e su selvaggina di montagna, organizzate dal Co.ges. in collaborazione con: - gruppi cinofili; - la FIDASC e le società sportive a questa affiliate; - le associazioni venatorie.

Art. 6

L'attività di addestramento può essere sospesa in qualsiasi momento dal Co.ges. mediante comunicazione agli organi di stampa; l'attività è sospesa durante le prove di lavoro e durante le gare organizzate nelle aree cinofile. L'addestramento è consentito nei periodi che vanno dal 12 Febbraio al 15 Maggio di ogni anno un'ora prima del sorgere del sole fino a un'ora dopo il tramonto; inoltre è vietato l'addestramento nei giorni di martedì e venerdì.

Art. 7

La vigilanza all'interno dell'area cinofila è affidata alla Polizia Provinciale, al Corpo Forestale dello Stato, alle Guardie Venatorie volontarie e agli altri soggetti previsti dalla legge 157/92 e dalla L.R. 10/04.